



CITTÀ DI JESOLO

Regolamento per la gestione dei crediti edilizi

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 8 del 10/02/2022
Aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 47 del 23/04/2025

INDICE

Art. 1. Condizioni di attribuzione del credito edilizio	3
Art. 2. Le tipologie e le definizioni del credito edilizio	3
Art. 3. La quantificazione del valore convenzionale del credito edilizio.....	5
Art. 4. La quantificazione dei crediti edilizi da rinaturalizzazione per la CATEGORIA 1	5
Art. 5. La quantificazione dei crediti edilizi da rinaturalizzazione per la CATEGORIA 2	7
Art. 6. La quantificazione dei crediti edilizi per la CATEGORIA 3	8
Art. 7. La quantificazione dei crediti edilizi per la CATEGORIA 4	8
Art. 8. Registrazione dei Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione	8
Art. 9. Registrazione dei Crediti Edilizi da Riqualificazione e Compensazione Urbanistica	9
Art. 10. Gestione e modalità di trasferimento dei crediti edilizi	10
Art. 11. Impiego dei crediti edilizi e aree di atterraggio	10
Art. 12. Utilizzo e cancellazione dei crediti edilizi	11
Art. 13. Durata del credito edilizio.....	11
Art. 14. Contributi	11
Art. 15. Registro comunale elettronico dei Crediti Edilizi.....	12

Art. 1. Condizioni di attribuzione del credito edilizio

1. Il credito edilizio può essere attribuito al proprietario o avente titolo di un immobile esclusivamente in base alle seguenti fattispecie:

- a) a seguito di demolizione di manufatti incongrui la cui demolizione sia di interesse pubblico, individuati negli elaborati cartografici del Piano degli Interventi, e alla completa rinaturalizzazione del suolo, in conformità a quanto disposto dall'art. 4 della LR 14/2019;
- b) a seguito di demolizione di elementi di degrado individuati negli elaborati cartografici del Piano degli Interventi e di altri immobili incongrui in zona agricola, non più funzionali all'attività;
- c) a seguito di interventi di miglioramento della qualità urbana e di arredo urbano, di riordino della zona agricola e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica, energetica, idraulica e ambientale, ai sensi dell'art. 36 della L.R.V. 11/2004 e s.m.i.;
- d) a seguito di interventi destinati alla creazione di aree boscate, parchi, di ambienti umidi, finalizzati alla naturalizzazione ed alla mitigazione idraulica ed alla realizzazione degli interventi volti alla tutela del territorio sotto il punto di vista del rischio idraulico, ai sensi dell'art. 37 della L.R.V. 11/2004;
- e) a seguito di cessione a titolo gratuito di aree e/o fabbricati sottoposti a vincolo di espropriazione per pubblica utilità o asserviti a vincolo di uso pubblico (compensazione urbanistica) ai sensi dell'art. 37 della L.R.V. 11/2004 e, in caso di cessione volontaria di aree definite dallo strumento urbanistico come "Servizi ed impianti di interesse comune".

2. I manufatti incongrui e i suoli che possono generare credito edilizio a seguito degli interventi e delle attività di cui al precedente comma sono indicati negli elaborati grafici del Piano degli Interventi.

Art. 2. Le tipologie e le definizioni del credito edilizio

1. I crediti edilizi sono distinti in due tipologie:

- a) Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione (CER);
- b) Crediti Edilizi da interventi di Riqualificazione e Compensazione Urbanistica (CE).

2. Ai fini della quantificazione dei crediti edilizi da rinaturalizzazione, da riqualificazione e compensazione urbanistica, i manufatti incongrui e gli interventi sono raggruppati in quattro categorie:

- a) CATEGORIA 1 (CER): Edifici, manufatti, opere per le quali sia possibile quantificare un volume (ad es. edifici residenziali, commerciali, produttivi, agricoli, ecc.);
- b) CATEGORIA 2 (CER): Manufatti per i quali non sia possibile quantificare un volume (ad es. aree movimentazione merce, tralicci, impianti tecnologici, ecc.).
- c) CATEGORIA 3 (CE): interventi di miglioramento della qualità urbana e di arredo urbano, di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica, energetica, idraulica e ambientale, ai sensi dell'art. 36 della L.R.V. 11/2004 e s.m.i., nonché di creazione aree boscate, di parchi, di ambienti umidi, finalizzati alla naturalizzazione ed alla mitigazione idraulica ed alla realizzazione degli interventi volti alla tutela del territorio sotto il punto di vista del rischio idraulico, ai sensi dell'art. 37 della L.R.V. 11/2004.
- d) CATEGORIA 4 (CE): cessione a titolo gratuito di aree e/o fabbricati sottoposti a vincolo di espropriazione per pubblica utilità o asserviti a vincolo di uso pubblico

(compensazione urbanistica) ai sensi dell'art. 37 della L.R.V. 11/2004 e, in caso di cessione volontaria di aree definite dallo strumento urbanistico come "Servizi ed impianti di interesse comune".

3. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) *Dato Dimensionale Convenzionale (DDC)*: in relazione a ciascuna categoria di credito edilizio:
 - CATEGORIA 1: la consistenza del manufatto incongruo parametrata ad un'unica destinazione d'uso che convenzionalmente si assume essere quella residenziale.
 - CATEGORIA 2: il costo di demolizione e rinaturalizzazione, a cui sarà aggiunto l'eventuale costo di bonifica ambientale dell'area, costi entrambi desumibili da apposita perizia giurata di stima redatta da tecnico abilitato sulla base dei prezziari regionali periodicamente aggiornati e comprensivi di spese tecniche e IVA; la somma sarà divisa con il Valore Convenzionale della Capacità Edificatoria (**VCCED**) e moltiplicata per il seguente fattore di riconversione funzionale:
 - Elementi strutturali, tralicci, impianti tecnologici = 1,00;
 - Aree movimentazione merci, superfici pavimentate = 0,50.
 - CATEGORIA 3: si intende il costo dell'intervento di riqualificazione desumibile da apposita perizia giurata di stima redatta da tecnico abilitato sulla base dei prezziari regionali periodicamente aggiornati, comprensivo di spese tecniche e IVA nonché del valore dell'area dopo l'esecuzione degli interventi solo nel caso di cessione alla P.A. definito nelle modalità di cui alla successiva CATEGORIA 4.
 - CATEGORIA 4: in relazione alle seguenti fattispecie:
 - *Aree da cedere*: si intende il valore di cessione delle aree definito in una delle seguenti modalità:
 - a) nell'ambito della procedura di espropriazione per pubblica utilità;
 - b) per aree agricole non pianificate o aree destinate a servizi pubblici privo di valore convenzionale: il VAM moltiplicato per il coefficiente di localizzazione dell'area, definito come rapporto tra valore del credito edilizio nella zona OMI in cui è localizzata l'area da cedere e quello nella zona OMI R1 Extraurbana/Zona Rurale, come definito nella tabella 1 di cui al successivo Art. 3 (inverso del coefficiente di riduzione del credito edilizio).
 - *Aree da vincolare*: pari al valore di cessione delle aree per una durata del vincolo di almeno 90 anni; per durate inferiori, si procede per interpolazione lineare.
 - *Reiterazione per cinque anni del vincolo finalizzato all'esproprio*: si considera 1/12 del valore di cessione dell'area.
- b) *Consistenza del manufatto incongruo*: è il volume o la superficie esistente del medesimo, calcolata in applicazione dei parametri previsti dal Regolamento Edilizio per le diverse destinazioni d'uso.
- c) *Valore convenzionale della capacità edificatoria (VCCED)*: valore della capacità edificatoria con destinazione residenziale corrispondente alla Zona OMI R1 Extraurbana/Zona Rurale di cui al successivo Art. 3 espresso in €/mc.
- d) *Valore Convenzionale del Credito Edilizio (VCCE)*: valore del credito edilizio con destinazione residenziale corrispondente alla Zona OMI R1 Extraurbana/Zona Rurale di cui al successivo Art. 3 espresso in €/mc.
- e) *Coefficiente di atterraggio (C)*: rapporto tra il Valore Convenzionale del

Credito Edilizio (**VCCE**) della zona OMI di origine e quella di atterraggio come identificate nella “*carta del Valore immobiliare*” allegata al Regolamento per la gestione dei crediti edilizi. Nel caso di utilizzo dei **CE** o **CER** nelle zone OMI di origine il coefficiente di atterraggio (**C**) è uguale a **1**. Poiché non può in ogni caso essere incrementato la consistenza originaria del credito edilizio il coefficiente di atterraggio (**C**) non può mai essere maggiore di **1**:

$$C = VCCE \text{ zona OMI di origine} / VCCE \text{ zona OMI di atterraggio} \leq 1$$

Art. 3. La quantificazione del valore convenzionale del credito edilizio

1. Il Valore Convenzionale del Credito Edilizio (**VCCE**) ai fini della compensazione urbanistica è determinato in conformità all'allegata **tabella n. 1**, tenendo conto dei seguenti fattori:

- Zona OMI R1 Extraurbana/Zona Rurale (colonna 1);
- Valori massimi forniti dall'OMI relativi alle abitazioni civili riferite allo stato conservativo ottimo (colonna 3);
- Aliquota di incidenza del valore dell'area sul valore OMI (colonna 4);
- Valore convenzionale della capacità edificatoria a destinazione residenziale = Valore dell'area a m² (colonna 5 = 3 x 4);
- Valore Convenzionale del Credito Edilizio a m³ corrispondente al 50% del valore dell'area a m³ (colonna 7);
- Coefficiente di riduzione del credito edilizio, come rapporto tra il valore del credito edilizio nella zona OMI R1 Extraurbana/Zona Rurale e il valore del credito edilizio nella zona OMI in cui atterra il credito edilizio (colonna 8).

2. Ai fini della compensazione urbanistica si considera il valore convenzionale del credito edilizio corrispondente alla Zona OMI R1 Extraurbana/Zona Rurale.

3. La colonna 8 della tabella 1 indica il coefficiente di riduzione del credito edilizio tra le diverse zone OMI da utilizzare per tutte le forme di credito edilizio generato dagli interventi di cui alle categorie del precedente Art. 2, fermo restando che non può in ogni caso essere incrementato la consistenza originaria del credito edilizio.

Art. 4. La quantificazione dei crediti edilizi da rinaturalizzazione per la CATEGORIA 1

1. Per ciascun manufatto incongruo per il quale sia possibile quantificare un volume o una superficie l'ammontare dei CER (espresso in mc), riconosciuti al soggetto attuatore e iscritti nel RECREDE, corrisponde al prodotto tra il Dato Dimensionale Convenzionale (DDC) del manufatto demolito, per il coefficiente [**K**] assegnato dal Comune sulla base dei parametri previsti dall'art. 4, comma 2, della L.R. 14/2019, secondo lo schema seguente:

$$CER = DDC \times K$$

2. Qualora la destinazione originaria non sia residenziale o assimilabile alla residenza, la consistenza originaria del manufatto dovrà essere parametrata alla destinazione residenziale, convertendo le superfici in volume, utilizzando l'altezza del manufatto. Qualora l'altezza del manufatto sia superiore a quella media di un piano residenziale (2,70 m), il DDC sarà dato dal prodotto tra la consistenza in mq e l'altezza media di un piano residenziale, che si assume pari a 2,70 m in conformità alla DGRV 263/2020.

3. Per ottenere il **DDC** di manufatti incongrui la cui destinazione originaria non sia

residenziale o assimilabile alla residenza (produttiva, artigianale, commerciale, rurale/agricolo produttiva) si moltiplica il volume degli stessi, ottenuto con le modalità di cui al comma precedente, per il coefficiente di riduzione in relazione alla classe dimensionale degli stessi, di cui alla seguente tabella, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4

Dimensione dei manufatti incongrui	Coefficiente di riduzione
< 200 mq	0,90
200 – 400 mq	0,81
400 – 800 mq	0,72
800 – 1.600 mq	0,63
1.600 – 3.200 mq	0,54
> 3.200 mq	0,45

4. Il comune potrà assegnare un coefficiente di riduzione diverso tenendo conto del particolare valore derivante alla comunità e al paesaggio dall'eliminazione dell'elemento detrattore.

5. Il coefficiente [K] è determinato dalla somma dei seguenti parametri:

a) Localizzazione:

- Entro le fasce di rispetto (stradale, fluviale, dai cimiteri, elettrodotti, metanodotti, dai depuratori e dalla discarica) e le aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs n. 42/2004 (ambiti sensibili) = **0,50**;
- All'esterno delle fasce di rispetto stradale e delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs n. 42/2004 (altri ambiti) = **0,40**;

b) Valutazione dei costi di demolizione e rinaturalizzazione:

- Alto (strutture di difficile rimozione: costruzioni in muratura ordinaria, in cemento armato, o con elementi di prefabbricazione pesante, con solai in cemento armato semplice o misto, o con solai in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato) = **0,25**;
- Medio (strutture di facile rimozione: manufatti realizzati con il montaggio di parti elementari costituiti da strutture prefabbricate a scheletro leggero, con copertura smontabile, nonché costruite, sia in fondazione che in elevazione, con tecnologie prefabbricate) = **0,20**;
- Basso (Strutture elementari e/o vetuste; abbandonate; collabenti) = **0,15**.

c) Valutazione dei costi di bonifica ambientale, supportata da idonea perizia:

- Con rilevanti costi di bonifica ambientale = **0,15**;
- Con limitati costi di bonifica ambientale = **0,075**;
- Senza bonifica ambientale = **0,00**.

CATEGORIA 1								
VOLUME								
Edifici, manufatti, opere per le quali sia possibile quantificare una superficie o un volume, ivi comprese le attività produttive								
CER Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione								
DATO DIMENSIONALE CONVENZIONALE				Coefficiente k <=0,9			CER	
Consistenza del manufatto incongruo (mq o mc)	Parametro di conversione alla destinazione residenziale (residenziale = 1; non residenziale h <= 2,7)	Coefficiente di riduzione da applicare ai manufatti incongrui non residenziali per dimensione	DDC = A x B x C (mq o mc)	Valutazione localizzazione (ambiti sensibili = 0,50; altri ambiti = 0,40)	Valutazione costi di demolizione e rinaturalizzazione (Alto = 0,25; medio = 0,20; basso = 0,15)	Valutazione dei costi di bonifica ambientale (costi rilevanti = 0,15; costi limitati = 0,075; senza bonifica = 0)	K = D + E + F	CER = DDC x K (mq o mc)
A	B	C		D	E	F		

Art. 5. La quantificazione dei crediti edilizi da rinaturalizzazione per la CATEGORIA 2

1. Per i manufatti incongrui classificabili nella Categoria 2 del precedente Art. 2 comma 2 l'ammontare dei CER (espresso in mc), riconosciuti al soggetto attuatore e iscritti nel RECRED, corrisponde al prodotto tra il Dato Dimensionale Convenzionale (DDC) del manufatto demolito, per il coefficiente [K] assegnato dal Comune sulla base dei parametri previsti dall'art. 4, comma 2, della L.R. 14/2019, secondo lo schema seguente:

$$\text{CER} = \text{DDC} \times \text{K}$$

2. Il coefficiente [K] è determinato dalla somma dei seguenti parametri:

a) Localizzazione:

- Entro le fasce di rispetto (stradale, fluviale, dai cimiteri, elettrodotti, metanodotti, dai depuratori e dalla discarica) e le aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 (ambiti sensibili) = **0,50**;
- All'esterno delle fasce di rispetto stradale e delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 (altri ambiti) = **0,40**;

b) Valutazione dei costi di demolizione e rinaturalizzazione:

- Alto (strutture di difficile rimozione: costruzioni in muratura ordinaria, in cemento armato, o con elementi di prefabbricazione pesante, con eventuali solai in cemento armato semplice o misto, o con solai in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato; opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilati alle costruzioni precedentemente descritte) = **0,25**;
- Medio (strutture di facile rimozione: manufatti realizzati con il montaggio di parti elementari costituiti da strutture prefabbricate a scheletro leggero, con eventuale copertura smontabile, nonché costruite, sia in fondazione che in eventuale elevazione, con tecnologie prefabbricate) = **0,20**;
- Basso (strutture elementari e/o vetuste; abbandonate; collabenti) = **0,15**.

c) Valutazione dei costi di bonifica ambientale, supportata da idonea perizia:

- Con rilevanti costi di bonifica ambientale = **0,15**;
- Con limitati costi di bonifica ambientale = **0,075**;
- Senza bonifica ambientale = **0,00**.

3. Ai fini della determinazione del Dato Dimensionale Convenzionale si considera il valore della capacità edificatoria con destinazione residenziale (VCCED) corrispondente alla Zona OMI R1 Extraurbana/Zona Rurale di cui al precedente Art. 3 espresso in €/mc.

CATEGORIA 2									
Manufatti per i quali non sia possibile quantificare un volume o una superficie (Aree movimentazione merci, elementi strutturali, tralicci, impianti tecnologici, ecc.)									
CER Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione									
DATO DIMENSIONALE CONVENZIONALE					Coefficiente k <=0,9			CER	
Costo di demolizione e rinaturalizzazione (€)	Eventuale costo di bonifica ambientale (€)	Valore convenzionale della capacità edificatoria a destinazione residenziale (€/mq o mc)	Fattore di riconversione funzionale β <=1	DDC = [A + B]/C x D mc	Valutazione localizzazione (ambiti sensibili = 0,50; altri ambiti = 0,40)	Valutazione costi di demolizione e rinaturalizzazione (Alto = 0,25; medio = 0,20; basso = 0,15)	Valutazione dei costi di bonifica ambientale (costi rilevanti = 0,15; costi limitati = 0,075; senza bonifica = 0)	K = E + F + G	CER = DDC x K (mq o mc)
A	B	C	D		E	F	G		

Art. 6. La quantificazione dei crediti edilizi per la CATEGORIA 3

1. Per gli interventi di cui alla CATEGORIA 3 del precedente Art. 2 comma 2 l'ammontare dei CE (espresso in mc), riconosciuti al soggetto attuatore e iscritti nel RECREG, corrisponde al rapporto tra il Dato Dimensionale Convenzionale (DDC) dell'intervento, aumentato del 30% come quota incentivante tale da rendere l'intervento ragionevolmente conveniente per l'attuatore e commisurata al beneficio pubblico derivante dall'intervento medesimo, e il Valore Convenzionale del Credito Edilizio con destinazione residenziale (VCCE):

$$CE = (DDC \times 1,3) / VCCE$$

2. Ai fini della quantificazione dei crediti edilizi di cui alla CATEGORIA 3 si considera il valore convenzionale del credito edilizio (VCCE) corrispondente alla Zona OMI R1 Extraurbana/Zona Rurale di cui al precedente Art. 3 espresso in €/mc.

Art. 7. La quantificazione dei crediti edilizi per la CATEGORIA 4

1. Per gli interventi di cui alla CATEGORIA 4 del precedente Art. 2 comma 2 l'ammontare dei CE (espresso in mc), riconosciuti al soggetto attuatore e iscritti nel RECREG, corrisponde al rapporto tra il Dato Dimensionale Convenzionale (DDC) dell'intervento, aumentato del 30% come beneficio derivante alla P.A. dalla scelta di questa modalità di acquisizione dei beni al patrimonio pubblico, e il Valore Convenzionale del Credito Edilizio con destinazione residenziale (VCCE):

$$CE = (DDC \times 1,3) / VCCE$$

2. Ai fini della quantificazione dei crediti edilizi di cui alla CATEGORIA 4 si considera il valore convenzionale del credito edilizio (VCCE) corrispondente alla Zona OMI R1 Extraurbana/Zona Rurale di cui al precedente Art. 3 espresso in €/mc.

3. Nell'allegata **tabella 2**, si riportano quattro esempi di calcolo di credito edilizio per compensazione espresso in mc.

Art. 8. Registrazione dei Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione

1. Dopo l'approvazione dell'idonea variante al PI ai sensi all'art. 4 comma 2, L.R. 14/2019, finalizzata ad individuare i manufatti incongrui, i proprietari o altri aventi titolo su tali immobili, possono attivare la procedura per la demolizione degli stessi, e

la successiva iscrizione dei CER nel Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED).

2. I proprietari o altri aventi titolo del manufatto classificato "incongruo" negli elaborati del Piano degli Interventi (CATEGORIE 1 e 2 del precedente Art. 2 comma 2), presenteranno idonea istanza allo Sportello Unico dell'Edilizia (S.U.E.) per l'attivazione dell'intervento demolitorio e di rinaturalizzazione del suolo ai fini dell'iscrizione del CER nella specifica sezione del RECRED.

3. L'istanza dovrà essere corredata della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia edilizia. Al termine dell'intervento demolitorio il proprietario o avente titolo comunicherà la fine lavori e chiederà l'attivazione dell'accertamento, da parte del Comune, dell'avvenuta demolizione del manufatto incongruo e della rinaturalizzazione dell'area. L'accertamento avverrà necessariamente tramite sopralluogo, con predisposizione di uno specifico verbale dal quale dovrà risultare la conformità dell'intervento previsto alla disciplina urbanistica definita dal PI per i manufatti incongrui.

4. A seguito della verifica effettuata dal Comune, dell'avvenuta demolizione del manufatto incongruo e della rinaturalizzazione dell'area, i CER previsti per tale intervento sono iscritti nell'apposita sezione del RECRED.

5. A seguito dell'avvenuta iscrizione dei CER nel RECRED, il suolo ripristinato all'uso naturale o seminaturale, è assoggettato ad un vincolo di non edificazione, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese del beneficiario delle agevolazioni.

6. Il vincolo permane fino all'approvazione di una specifica variante allo strumento urbanistico che non può essere adottata prima di dieci anni dalla trascrizione del vincolo.

Art. 9. Registrazione dei Crediti Edilizi da Riqualficazione e Compensazione Urbanistica

1. Dopo l'approvazione dell'idonea variante al PI, finalizzata ad individuare gli elementi di degrado, nonché le aree in cui sono previsti di interventi di cui alle CATEGORIE 3 e 4 del precedente Art. 2 comma 2), i proprietari o altri aventi titolo su tali immobili, possono attivare la procedura per l'attuazione degli interventi, e la successiva iscrizione dei CE nel Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED).

2. I proprietari o altri aventi titolo su tali immobili, presenteranno idonea istanza allo Sportello Unico dell'Edilizia (S.U.E.) per l'attivazione dell'intervento previsto ai fini dell'iscrizione del CER nella specifica sezione del RECRED.

3. L'istanza dovrà essere corredata dalla documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia edilizia. Al termine dell'intervento previsto il proprietario o avente titolo comunicherà la fine lavori e chiederà l'attivazione dell'accertamento, da parte del Comune. L'accertamento avverrà mediante certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori e/o tramite sopralluogo, con predisposizione di uno specifico verbale dal quale dovrà risultare la conformità dell'intervento previsto alla disciplina urbanistica definita dal PI.

4. A seguito della verifica effettuata dal Comune, dell'avvenuta realizzazione dell'intervento previsto, i CE previsti per tale intervento sono iscritti nell'apposita sezione del RECRED.

5. L'iscrizione dei crediti edilizi per cessione o vincolo di aree avverrà a seguito della cessione delle aree al demanio pubblico, o al vincolo delle medesime, nell'ambito

della procedura di realizzazione delle opere pubbliche o di riqualificazione ivi previste.

6. L'iscrizione dei crediti edilizi per reiterazione di vincoli finalizzati all'esproprio avverrà su richiesta dell'avente titolo inoltrata mediante S.U.E. e previa verifica documentale da parte dell'U.O. Urbanistica della sussistenza delle condizioni oggetto del presente Regolamento.

Art. 10. Gestione e modalità di trasferimento dei crediti edilizi

1. I crediti edilizi iscritti nel RECRED sono liberamente commerciabili nel rispetto di quanto dispone il Codice Civile nell'art. 2643 comma 2bis.

2. Il trasferimento dei crediti e quanto dovuto in forma sostitutiva con la corresponsione di un contributo straordinario perequativo, deve avvenire per atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizioni autenticate, trascritti nei Registri Immobiliari ai sensi dell'art. 2643 comma 2bis.

3. All'atto notarile riguardante il trasferimento dei crediti dovrà essere allegato il certificato dei crediti stessi, in originale, e nell'atto dovrà essere previsto l'obbligo dell'acquirente di comunicare al Comune l'avvenuto acquisto dei predetti crediti ai fini dell'annotazione del passaggio di proprietà nel RECRED a favore del nuovo proprietario (o avente titolo) pena l'inutilizzabilità degli stessi.

Art. 11. Impiego dei crediti edilizi e aree di atterraggio

1. I crediti edilizi sono utilizzabili solo dopo la loro iscrizione nel Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED), depositato presso la competente U.O. Urbanistica che ne cura la relativa gestione e la conservazione.

2. I crediti edilizi, derivanti dagli interventi e attività definite nelle CATEGORIE 1 e 2 del precedente Art. 2 comma 2 potranno essere impiegati esclusivamente per le finalità di cui agli artt. 6 e 7 della LR 14/2019 entro le Zone Territoriali Omogenee qualificate come "aree di atterraggio" nelle NTO del PI e obbligatoriamente comprese negli ambiti di urbanizzazione consolidata individuati dal PAT. Non è consentito utilizzare i crediti edilizi al di fuori delle aree a ciò espressamente dedicate o in deroga allo strumento urbanistico vigente.

3. I crediti edilizi dagli interventi e attività definite nelle CATEGORIE 3 e 4 del precedente Art. 2 comma 2 potranno essere impiegati nelle aree di atterraggio definite dagli elaborati grafici del Piano degli Interventi mediante l'utilizzo di indici di edificabilità fondiaria differenziati. In particolare il Piano degli Interventi individua le aree di atterraggio sulle quali è possibile utilizzare i crediti edilizi, assegnando ai predetti immobili un indice di edificabilità od una quantità di *jus aedificandi* (aggiuntiva o sostitutiva di quella ordinaria), riservato esclusivamente ai crediti edilizi. Non è consentito utilizzare i crediti edilizi al di fuori delle aree a ciò espressamente dedicate o in deroga allo strumento urbanistico vigente.

4. Per l'utilizzo del credito edilizio in tutte le zone di atterraggio si moltiplica la quantità di CE o CER per il coefficiente di atterraggio (C), fermo restando che non può in ogni caso essere incrementato la consistenza originaria del credito edilizio.

5. Il reperimento dei crediti edilizi funzionali al completo utilizzo dell'indice edificatorio delle aree di atterraggio, di cui al precedente comma 3, è di esclusiva competenza del soggetto proprietario, ovvero avente titolo all'impiego dei crediti stessi. Parimenti, è in capo al medesimo soggetto l'individuazione e il reperimento delle aree di atterraggio per l'impiego dei crediti, senza che vi sia alcun obbligo al riguardo da parte dell'Amministrazione Comunale.

6. Per l'utilizzo del credito su edifici con destinazione non residenziale, si assume come

Superficie Complessiva il rapporto tra volume e l'altezza virtuale di 3,00.

Art. 12. Utilizzo e cancellazione dei crediti edilizi

1. Quando il titolare o l'avente titolo intende utilizzare i crediti deve allegare alla domanda, per il rilascio del titolo abilitativo (oppure all'istruttoria per l'approvazione dello strumento attuativo), il certificato che attesta la titolarità dei crediti edilizi, rilasciato dall'Ufficio competente.

2. L'utilizzo dei crediti iscritti nel RECRED del Comune, può avvenire sia parzialmente che integralmente. Nel primo caso, il titolare dei crediti può utilizzarne, sia a proprio beneficio, sia perché oggetto di compravendita, una quota parte; in questo caso il RECRED dovrà riportare, nella Tabella 3, nell'apposita Sezione, sia la quantità utilizzata sia la quota residua ancora nella disponibilità del titolare. Nel secondo caso, a seguito del rilascio del titolo abilitativo per l'utilizzo di tutti i crediti, l'Ufficio competente annota gli estremi nel RECRED, nella Tabella 3, nell'apposita Sezione, che ne attesta l'estinzione.

3. A richiesta - e previa corresponsione dei diritti e rimborso delle spese – potranno essere rilasciate certificazioni ed attestazioni circa la titolarità e l'impiego dei crediti.

Art. 13. Durata del credito edilizio

1. La titolarità dei crediti edilizi riconosciuti dal Comune per effetto degli interventi di cui al presente Regolamento non è sottoposta ai limiti che riguardano l'efficacia temporale delle previsioni del Piano degli Interventi.

Art. 14. Contributi

1. L'attuazione di volumi costituenti Crediti Edilizi, è sottoposta al versamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione.

Art. 15. Registro comunale elettronico dei Crediti Edilizi

1. Il Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED) di cui alla lett. e), del comma 5, dell'articolo 17, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 rappresenta il documento nel quale il Comune iscrive i crediti edilizi (CE) di cui all'art. 36 della L.R. 11/2004 e i CER di cui all'art. 4 della L.R. 14/2019.

2. Il RECRED è tenuto in forma digitale ed è reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune che può, altresì, gestire un RECRED anche in forma cartacea.

3. Il RECRED è tenuto dalla competente U.O. Urbanistica del Comune la quale provvede ad aggiornarlo, renderlo pubblico e consultabile.

4. Obiettivo del RECRED è quello di censire e annotare tutte le informazioni rilevanti dei CE e CER dal momento della loro iscrizione fino al momento dell'utilizzo e, quindi, della loro cancellazione. Inoltre, il RECRED registra i mutamenti di proprietà dei CE e CER che possono avvenire a seguito della loro commercializzazione ai sensi dell'articolo 2643, comma 2 bis, del Codice Civile.

5. Il RECRED contiene le informazioni e i dati di tutti i CE e CER riconosciuti dal Comune agli aventi titolo ai fini della loro conservazione e del successivo utilizzo poiché, ancorché il RECRED non sia probatorio dei diritti reali sui crediti edilizi iscritti, il suo scopo è di garantire trasparenza e certezza rispetto alla loro univoca individuazione e al loro impiego.

6. Si specifica che l'istituzione del RECRED ha valore di documentazione per la consultazione e pubblicità dei beni iscritti e non costituisce alcun diritto.

7. L'iscrizione nel Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi avviene su istanza del/i soggetto/i avente/i titolo al Comune ed è attestata da apposita determina Dirigenziale.

8. Il Registro Comunale Elettronico dei Crediti edilizi si compone di 2 Sezioni:

- la **prima Sezione** si riferisce all'iscrizione dei crediti edilizi, di seguito "CE";
- la **seconda Sezione** si riferisce all'iscrizione dei "CER".

9. Le Sezioni del RECRED sono articolate in tre Tabelle (vedi "Allegato D") che contengono informazioni e dati relativamente a:

- **Tabella 1: Dati relativi al credito;**
- **Tabella 2: Dati relativi all'utilizzo del credito;**
- **Tabella 3: Dati relativi al saldo del credito.**

10. Di seguito sono specificati e dettagliati i contenuti minimi delle tabelle:

Tabella 1: Dati relativi al credito
Tabella 1 CE
<ol style="list-style-type: none"> 1. Numero progressivo scheda: il numero da assegnare alla scheda deve essere un numero progressivo e secondo il formato nn/CE (es. 01/CE) 2. Titolare del CE: deve essere riportato il nome e cognome, luogo di nascita o ragione sociale e sede, codice fiscale del titolare del CE 3. Descrizione dell'intervento / immobile che genera il CE: <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Identificazione catastale del bene immobile: devono essere indicati gli estremi catastali oggetto dell'intervento che ha determinato il riconoscimento del CE 3.2. Descrizione sintetica 3.3. Tipo di intervento: demolizione, riqualificazione ambientale, compensazione, ecc... 3.4. Atto amministrativo di riferimento: Convenzione, Accordo di programma, Variante PI, ecc... 4. Descrizione del CE: <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Data di iscrizione: data di iscrizione del CE nel RECRED 4.2. Quantità: quantità del CE espressa in volume 4.3. Destinazione d'uso: indicare la destinazione d'uso 4.4. Vincoli di trasferimento: specificare se l'utilizzo del CE è nello stesso sito ovvero trasferito in altra area 4.5. Zona OMI: descrizione della zona OMI di origine del credito edilizio 5. Altro / eventuali note
Tabella 1 CER
<ol style="list-style-type: none"> 1. Numero progressivo scheda: il numero da assegnare alla scheda deve essere un numero progressivo e secondo il formato nn/CER (es. 01/CER) 2. Titolare del CER: deve essere riportato il nome e cognome, luogo di nascita o ragione sociale e sede, codice fiscale del titolare del CER 3. Descrizione dell'intervento / immobile che genera il CER: <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Identificazione catastale del bene immobile: devono essere indicati gli estremi catastali oggetto dell'intervento che ha determinato il riconoscimento del CER 3.2. Descrizione sintetica 3.3. Riferimento all'atto amministrativo che attribuisce il CER: riferimento alla Variante del Piano degli Interventi (PI), Accordo di Programma ex art. 6, Convenzione, ecc... 3.4. Accertamento della demolizione e intervenuta iscrizione del vincolo di non edificabilità: riportare il documento che accerta l'avvenuta e la corretta esecuzione dell'intervento demolitorio e l'atto relativo al vincolo di non edificabilità 4. Descrizione del CER: <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Data di iscrizione: data di iscrizione del CER nel RECRED 4.2. Quantità: quantità del CER espressa in superficie (*), e descrizione dei parametri tecnici impiegati per la loro definizione 4.3. Zona OMI: descrizione della zona OMI di origine del credito edilizio 5. Altro / eventuali note

(*) La quantità espressa in Volume (mc) è data dal prodotto tra la consistenza in mq e l'altezza media di un piano residenziale, che si assume pari a 2,70 m in conformità alla DGRV 263/2020.

Tabella 2: Dati relativi all'utilizzo del credito
Tabella 2 CE
<ol style="list-style-type: none"> 1. Titolare / Acquirente: deve essere riportato il nome e cognome, luogo di nascita o ragione sociale e sede, codice fiscale del titolare / acquirente del CE 2. Riferimento atto d'acquisto del CE: qualora sia intervenuto un acquirente devono essere riportati gli estremi dell'atto amministrativo e/o del titolo edilizio di trasferimento del CE, in particolare il nominativo del notaio rogante, numero di repertorio dell'atto, data e numero di registrazione dell'atto 3. Utilizzatore del CE: deve essere riportato il nome e cognome, luogo di nascita o ragione sociale e sede, codice fiscale dell'utilizzatore del CE 4. Descrizione del CE utilizzati: <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Quantità dei crediti utilizzati (totale / parziale): deve essere indicata la quantità utilizzata del CE, espressa in volume utilizzata 4.2. Identificazione catastale dell'ambito di impiego: devono essere indicati gli estremi catastali dell'ambito di impiego del CE 4.3. Estremi del titolo edilizio 4.4. Zona OMI: descrizione della zona OMI di utilizzo del credito edilizio 5. Altro / eventuali note
Tabella 2 CER
<ol style="list-style-type: none"> 1. Titolare / Acquirente: deve essere riportato il nome e cognome, luogo di nascita o ragione sociale e sede, codice fiscale del titolare / acquirente del CER 2. Riferimento atto d'acquisto del CER: qualora sia intervenuto un acquirente devono essere riportati gli estremi dell'atto amministrativo e/o del titolo edilizio di trasferimento del CER, in particolare il nominativo del notaio rogante, numero di repertorio dell'atto, data e numero di registrazione dell'atto 3. Utilizzatore del CER: deve essere riportato il nome e cognome, luogo di nascita o ragione sociale e sede, codice fiscale dell'utilizzatore del CER 4. Descrizione del CER utilizzato: <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Quantità dei crediti utilizzati (totale / parziale): deve essere indicata la quantità utilizzata del CER, espressa in volume, e descrizione dei parametri tecnici impiegati per la loro definizione 4.2. Identificazione catastale dell'ambito di impiego: devono essere indicati gli estremi catastali dell'ambito di impiego dei CER, nonché il tipo di intervento edilizio se in ampliamento art. 6 L.R. 14/2019 ovvero intervento di riqualificazione art. 7 L.R. 14/2019 o altro 4.3. Estremi del titolo edilizio 4.4. Zona OMI: descrizione della zona OMI di utilizzo del credito edilizio 5. Altro / eventuali note
Tabella 3: Dati relativi al saldo del credito
Tabella 3 CE
<ol style="list-style-type: none"> 1. Quantità del CE: quantità del CE espressa in volume 2. Utilizzo totale / parziale del CE: quantità del CE utilizzata espressa in volume 3. Quantità a saldo del CE: quantità del CE residua espressa in volume
Tabella 3 CER
<ol style="list-style-type: none"> 1. Quantità del CER: quantità del CER espressa in volume 2. Utilizzo totale / parziale del CER: quantità del CER utilizzata espressa in volume 3. Quantità a saldo del CER: quantità del CER residua espressa in volume